

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Art. 1 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si compone di 312 Delegati i quali intervengono in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti, Lega Professionisti Serie C, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Allenatori di Calcio, Associazione Italiana Arbitri, secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17 dello Statuto:

LNP	42 Delegati
LPSC	93 Delegati
LND	90 Delegati
AIC	52 Delegati
AIAC	26 Delegati
AIA	9 Delegati

I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società, o i loro rappresentanti.

I Delegati per la Lega Nazionale Dilettanti, i Delegati per l'Associazione Italiana Calciatori, i Delegati dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, i Delegati dell'Associazione Italiana Arbitri sono quelli eletti dai rispettivi organi.

2. Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell'art. 17 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

42 Delegati LNP	2,09
93 Delegati LPSC	0,95
90 Delegati LND	1,95
52 Delegati AIC	1,98
26 Delegati AIAC	1,96
9 Delegati AIA	1,14

Art. 2 Costituzione dell'Assemblea

1. In conformità all'art. 19 dello Statuto, l'assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino la metà più uno dei voti assembleari, e, in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari. Pertanto l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti.
2. La C.A.F., costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti.

Art. 3 Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese.
2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Segretario della Federazione.

Art. 4 Presentazione delle Candidature

1. Prima che sia aperta la votazione, i candidati alla carica di Presidente o Vice Presidente possono esporre il loro programma.
2. Sulle dichiarazioni dei candidati possono intervenire non più di due delegati per ciascuna componente per un tempo di parola non superiore a cinque minuti.

Art. 5 Oggetto delle votazioni

1. Il Presidente pone in votazione:
 - a) le candidature a Presidente Federale, presentate dalle Leghe e dalle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche;
 - b) le candidature per i due Vice Presidenti federali, presentate dalle Leghe e dalle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche;
 - c) le candidature a Presidente della Corte Federale, presentate dalle Leghe e dalle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche;
 - d) le candidature per tre componenti effettivi e due Componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti presentate dalle Leghe.

Art. 6 Modalità di votazione e di scrutinio

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.
2. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.

Art. 7 Maggioranze deliberative

1. In conformità all'art. 21, comma 7 dello Statuto, il Presidente Federale è eletto al primo scrutinio quando riporti la maggioranza dei voti espressi dai Delegati componenti l'Assemblea e consegua almeno un terzo dei voti espressi da ciascuna delle componenti federali costituite dai Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega, dai Delegati degli atleti e dai Delegati dei tecnici.
Se tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale dei voti espressi. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti, purchè consegua almeno un terzo dei voti espressi dai delegati delle Società e delle associazioni di ciascuna Lega, dai Delegati di ciascuna componente tecnica.
2. In conformità all'art. 21, comma 8, dello Statuto, se nell'Assemblea elettiva, anche in seguito a successive votazioni per un numero di volte deciso dalla maggioranza dei presenti e comunque non superiore a quattro, nessun candidato viene eletto alla carica di Presidente Federale, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiuse le operazioni di voto e rimette il verbale di mancata elezione al Presidente Federale uscente il quale procede contestualmente all'insediamento di una Commissione elettorale ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 21, comma 8.
3. Qualora la Commissione Elettorale individui candidati all'unanimità dei suoi componenti è eletto Presidente Federale, nella medesima riunione assembleare, il candidato che consegua la metà dei voti assembleari espressi più uno.
Qualora, invece, i candidati non siano stati designati all'unanimità dai Componenti della Commissione Elettorale, è eletto Presidente Federale, nella medesima riunione assembleare, il candidato che consegua la metà dei voti assembleari espressi più uno, purchè consegua almeno un terzo dei voti espressi da almeno quattro delle componenti federali costituite dalle tre Leghe e dalle due componenti tecniche.

4. All'elezione dei Vice-Presidenti si procede solo a seguito dell'avvenuta elezione del Presidente federale. Ogni Delegato potrà votare in favore di un solo candidato. Nel caso si verificano le condizioni di cui all'art. 21, comma 8 dello Statuto, le candidature alla carica di Vice Presidente sono individuate, in numero non superiore a tre, dalla Commissione Elettorale prevista dalla citata disposizione statutaria con una maggioranza di almeno 3/5 dei suoi componenti. Risulteranno eletti Vice-Presidenti i due candidati che, nell'unico scrutinio, riporteranno il maggior numero di voti.
5. In conformità all'art. 32, comma 2, dello Statuto, il Presidente della Corte Federale è eletto con la stessa procedura stabilita per il Presidente Federale. Ciascun delegato può votare per un solo candidato.
6. In conformità all'art. 28, comma 4, dello Statuto, i tre componenti effettivi e i due componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti con procedura analoga a quella dei Vice Presidenti Federali.
Sono eletti componenti effettivi del Collegio i tre candidati che riportano il maggior numero dei voti espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Sono eletti componenti supplenti i candidati che immediatamente seguono in graduatoria. Ciascun Delegato può votare per un solo candidato. E' eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 8 Presidente dell'Assemblea

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono le norme statutarie ed il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le Assemblee.